

ACCORDO DI PROGRAMMA
Ambito territoriale di _____

In attuazione alla Legge 8 novembre 2000 n. 328, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186/L del 13/11/2000, "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";

Premesso che la Legge citata stabilisce, all'art. 6 che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che concorrono alla programmazione regionale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 e che, all'art. 18, specifica che il Governo predispose ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e che le Regioni adottano il Piano regionale degli interventi e servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro e che, più specificamente, l'art. 19, statuisce che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, per gli interventi sociali e socio-sanitari, a definire il Piano di Zona;

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 "*Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*" che attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla comunità, prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata;

Preso atto che l'Asl, in attuazione dell'art. 3 quater, del D. Lgs. 229/1999, come richiamato dal "*Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali per il triennio 2002/2003*", ha avviato il processo di definizione dei Piani distrettuali di salute, quale strumento per l'integrazione della politica territoriale sanitaria e socio sanitaria con quella sociale adottata con i Piani di Zona;

Visto che il D.P.R. 3 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 6 agosto 2001, approva il "*Piano nazionale degli interventi e servizi sociali per il triennio 2001/2003*" nel quale si afferma nuovamente che, in base al principio di sussidiarietà, lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali spetta ai Comuni e che il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale gli stessi comuni, con il concorso di tutti i soggetti attivi nella progettazione, possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti realizzativi e alle risorse da attivare;

Richiamata la Legge Regionale 11 Luglio 1997, n. 31 "*Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali*";

Visto che la L.R. n. 1 del 05/01/2000, di riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia che, all'art. 4, comma 9, stabilisce che la programmazione, la realizzazione e la gestione della rete dei servizi sociali è affidata agli Enti locali ed alla Regione secondo i principi indicati nell'art. 1, commi dall' 1 al 15 della medesima legge;

Vista la norma dell'art. 7 della l. 328/2000 che stabilisce che le Province, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle Province, concorrono alla programmazione del sistema integrato dei servizi sociali, in relazione alla raccolta delle

conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse, all'analisi dei bisogni e dell'offerta assistenziale, alla promozione di iniziative di formazione, nonché alla definizione e all'attuazione dei Piani di Zona;

Vista la norma dell'art. 19 della L. 328/00 statuisce che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali e gli altri soggetti, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili per gli interventi sociali e socio-sanitari, a definire il Piano di Zona;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- ◆ DGR n. 7069 del 23/11/2001 di ripartizione delle risorse indistinte del FNPS per l'anno 2001, che, sulla base degli accordi intervenuti nei 2001 con l'ANCI, ha individuato i distretti socio sanitari quali ambiti territoriali previsti dalla legge 328/00;
- ◆ DGR n. 10803 del 24/10/2002, DGR n. 15452 del 05/12/2003, DGR n. 19977 del 23/12/2004 di ripartizione delle risorse del FNPS per gli anni 2002/2003/2004;

Vista la Circolare n. 37 del 18/10/2004 contenente le indicazioni per i PdZ per il completamento della prima triennalità di programmazione nel corso dell'anno 2005;

Viste le Circolari della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, n. 34 del 29/07/2005 e n. 48 del 27/10/2005, di definizione degli indirizzi per la programmazione del nuovo triennio 2006/2008 dei PdZ e, in particolare, la previsione in esse contenuta di un sistema di finanziamento delle azioni previste dai PdZ, costituito da un budget unico alimentato, oltre che dal FNPS, dalle risorse autonome dei comuni, dalle risorse del FSR da eventuali altre risorse (fondi comunitari, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati..);

Vista la DGR VIII/1642 del 29/12/2005 di ripartizione delle risorse del FNPS in applicazione della legge 328/00 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 23/99 - anno 2005 -da erogarsi, in applicazione delle determinazioni regionali comunicate nell'incontro tenutesi in data 20/02/2006, secondo le modalità di seguito indicate.

Richiamati di seguito gli obiettivi per il prossimo triennio, come declinati nelle Circolari sopra individuate:

1) Titoli sociali

- Governo del sistema dei titoli (buoni e voucher) oggi esistente;
- Per gli Ambiti che non hanno attivato i voucher nei primo triennio dei PdZ, l'impegno ad attivarlo nel corso della seconda triennalità di programmazione;
- Per gli ambiti che hanno attivato il voucher nel primo triennio, l'impegno a mantenere almeno il volume previsto nel 2005;

2) Gestione associata: impegno ad individuare forme di gestione associata dirette al governo del piano di zona e/o produzione di servizi/prestazioni;

3) Terzo settore

- Chiara individuazione del ruolo del terzo settore nel processo di attuazione del Piano di zona;
- Impegno alla costituzione del tavolo di rappresentanza del Terzo settore;

4) Costituzione di un fondo di solidarietà tra i comuni dell'ambito ex art. 4 della L.R. 34/2004 a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti, per sostenere

gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria; tale fondo dovrà avere una dotazione finanziaria almeno pari al 5% dei costi complessivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario da tutti i comuni dell'ambito;

5) La possibilità di estendere il fondo di cui al punto n. 4 a tutti i comuni dell'ambito distrettuale e di prevedere anche altre tipologie di bisogno, espressamente definite sia in termini di destinazione sia in termini di flussi di cassa;

6) Il limite di utilizzo della quota del 2% del FNPS per il concorso al finanziamento delle attività di programmazione dell'Ufficio di Piano;

Dato atto che l'erogazione delle risorse avverrà con le seguenti modalità:

- Erogazione dell'85% delle risorse del FNPS a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di programma;
- Erogazione del restante 15% delle risorse del FNPS a seguito dell'adempimento del debito informativo regionale e della verifica della completezza e congruenza dei dati di preventivo 2006 trasmessi nel rispetto del presente accordo;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 685 del 28/09/05 “*Contributi a favore dei Comuni responsabili degli Ambiti Territoriali della Provincia di Milano per la partecipazione alla definizione e all’attuazione dei prossimi Piani di Zona dei Servizi sociali*”, e la Delibera della Giunta Provinciale n. 84 del 08/02/06 “*Approvazione di indirizzi operativi relativi alla partecipazione della Provincia di Milano ai Piani di Zona dei servizi sociali*”,

Richiamato l’Atto di adesione relativo al partenariato con la Provincia di Milano del 13/01/2006.

Vista la Deliberazione n. 823 del 28/12/2005 con cui l’Asl ha manifestato l’intesa nei confronti del Documento sulla Programmazione degli interventi e servizi sociali 2006/2008 prodotto dall’ambito territoriale di _____ ex art. 19 L. 328/00;

Vista la Deliberazione n.del 04/2006 con cui l’Asl ha manifestato l’intesa nei confronti del Documento Piani di Zona 2006/2008 prodotto dall’ambito territoriale di _____ ex art. 19 L. 328/00 e del relativo piano economico-finanziario;

Considerato che la D.G.R. n. VII/7069 della Regione Lombardia del 23.11.2001 “Ripartizione delle risorse indistinte del Fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali e, per la parte di competenza, al Comune di Milano, dei finanziamenti destinati agli ambiti distrettuali – Anno 2001” ha individuato, sulla base degli accordi intervenuti nel mese di settembre 2001 con l’Anci, i distretti socio sanitari, istituiti secondo l’art. 9 della Legge 31/97, quali ambiti territoriali così come previsti dalla Legge 328/2000 ed assegnato ai medesimi le risorse indistinte del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;

Considerato che l’art.1, commi 4, 5 e 6 della legge 328/2000, prevede un necessario riconoscimento, una valorizzazione ed un coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore

nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi definiti dal Piano di Zona;

Considerato altresì che il presente Accordo di programma regola i modi e le procedure di gestione delle azioni previste dal Piano di Zona, nonché il ruolo e le modalità di partecipazione di ciascun Ente firmatario

TUTTO CIO' PREMESSO

Si esprime il seguente accordo

Art. 1 - Finalità ed oggetto

Gli Enti firmatari del presente accordo, esaminato il lavoro preparatorio relativo alla programmazione partecipata, si propongono i seguenti obiettivi prioritari nell'ambito locale, da porre alla base del presente Accordo di Programma, attraverso l'integrazione delle rispettive competenze:

1. L'attuazione di quanto stabilito nel Piano di Zona (qui allegato) che s'intende far parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. La destinazione delle risorse indistinte come definite dall'Assemblea dei Sindaci del _____ 2006;

Art. 2 – Ambito territoriale

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione del "Piano di Zona" nell'Ambito distrettuale di _____.

Art. 3 – Enti firmatari dell'accordo di programma, Ente capofila

I soggetti dell'accordo sono i Comuni di ..., l'Asl Mi 3 e la Provincia di Milano, che sottoscrive l'Accordo ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative (in materia di autonomie locali e di sistema dei servizi alla persona) e con riguardo alle parti dello stesso Accordo che disciplinano gli interventi della Provincia e dei Comuni associati per il raggiungimento degli obiettivi generali concordati e concertati; che determinano i ruoli e gli impegni di ogni Soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, i finanziamenti e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.

Viene individuato il Comune di _____, quale Ente capofila per portare a buon fine il presente Accordo di Programma; le attività operative, amministrative e di funzionamento del piano rientrano nella sfera del Comune capofila.

Art. 4 - Adempimenti dei soggetti sottoscrittori

Gli enti firmatari, ciascuno in relazione ai ruoli e alle competenze individuate dalla Legge 328/00 e dagli indirizzi regionali, concorrono sinergicamente e in maniera integrata all'attuazione del Piano di Zona implementandone gli interventi articolati su programmi annuali e garantendone la valutazione.

Art. 5 - Struttura per l'attuazione del Piano di Zona e modalità di organizzazione e gestione

I Comuni associati hanno la titolarità delle funzioni di governo del Piano di Zona.

Queste ultime vengono esercitate attraverso gli organi di programmazione e gestione descritte nel Piano di Zona allegato.

Art. 6 – Collaborazione con la ASL MI 3 e l'azienda ospedaliera nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria

Ai fini della realizzazione del Piano di Zona, i Comuni e l'ASL MI3 si impegnano ad individuare percorsi concreti di collaborazione nelle aree ad alta integrazione socio-sanitaria, ai fini di una migliore presa in carico delle problematiche e della continuità dei percorsi assistenziali. Tali azioni si svilupperanno coerentemente agli obiettivi individuati nei documenti del Piano di Salute e del Piano di Zona.

I principali luoghi di confronto sulla programmazione e attuazione degli interventi socio sanitari appaiono:

- i tavoli tematici e politici organizzati dai singoli ambiti, partecipati anche da rappresentanti dei distretti sanitari;
- il tavolo inter-istituzionale partecipato dalla Direzione Sociale ASL e dai Direttori/Responsabili degli uffici di piano.

A livello territoriale, gli ambiti e la ASL MI 3 e le aziende ospedaliere collaborano alla definizione delle linee di indirizzo sui temi dell'integrazione sociosanitaria mediante l'attività del Consiglio interdistrettuale e conformemente a quanto previsto dal Protocollo di Intesa per l'integrazione socio sanitaria sottoscritto dai Comuni, dalla ASL e dall'Azienda ospedaliera il 25 Maggio 2005.

Art. 7 - Partenariato con la Provincia di Milano

7.1 Oggetto del partenariato

La realizzazione del Piano di Zona si avvale anche del partenariato con la Provincia di Milano. Il partenariato ha come oggetto, ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale del 28/9/2005 n. 685 e successive integrazioni, la realizzazione dei progetti di area tematica e di azioni di sistema riportate nel PdZ, con impegno alla ripartizione del co-finanziamento nelle seguenti misure: dal 50% al 75% per politiche di aree tematiche e dal 25% al 50% per azioni di sistema. I progetti oggetto del partenariato sono descritti nel Piano di Zona.

7.2 Modalità di attuazione del partenariato

Nell'ambito del partenariato, i Comuni associati, si impegnano a:

- a) utilizzare il co-finanziamento provinciale, esclusivamente per i progetti di area tematica e di azioni di sistema oggetto di partenariato, in linea di continuità con interventi già attivati e verificati nella loro efficacia, prevedendone nel contempo un adeguato finanziamento;
- b) non utilizzare il co-finanziamento per rimborsare spese di personale, se non fino a un massimo del 20% della quota complessiva;
- c) non ricevere altri finanziamenti per il riconoscimento degli stessi costi del progetto;
- d) dare adeguata e corretta informazione sui Progetti oggetto del partenariato, evidenziando anche il logo della Provincia di Milano in ogni iniziativa;
- e) partecipare ai Tavoli centralizzati organizzati dalla Provincia di Milano secondo il modello di relazione interistituzionale per il governo della partenariato di seguito indicato;
- f) condividere con la Provincia di Milano informazioni relative alle iniziative gestite nell'area della politica dei servizi alla persona;

- g) consentire la partecipazione ad un rappresentante della Provincia di Milano ai Tavoli politici e tecnici dell'Ambito in fase di approvazione, monitoraggio e di valutazione finale del Piano di Zona, relativamente ai progetti oggetto di partenariato;
- h) trasmettere dati e informazioni utili alla costruzione del sistema informativo come richiesto dalla Provincia di Milano;
- i) promuovere il raccordo tra i progetti di Ambito co-finanziati e altri dell'Ambito con obiettivi/progetti realizzati dalla Provincia sull'intero territorio provinciale (es. Spazio Neutro, sportelli immigrazione, sistema informativo, formazione, teleassistenza, disabili sensoriali e altri indicati congiuntamente con i Comuni).

La Provincia si impegna a :

1. Stanziare a carico del bilancio provinciale un finanziamento pari a € 200.000 per ogni annualità del Piano di Zona e per la intera triennalità;
2. Organizzare e gestire Tavoli centralizzati sia politici che tecnici secondo il modello e le funzioni descritte nel successivo punto 7.3;
3. Trasmettere agli ambiti informazioni relativamente a iniziative gestite dalla Provincia di Milano nell'area dei servizi alla persona;
4. Garantire la partecipazione dell'Assessore provinciale o suo delegato al Tavolo politico dell'Ambito in fase di approvazione, monitoraggio e valutazione finale del Piano di Zona, relativamente ai progetti oggetto di partenariato. Sarà inoltre possibile concordare la presenza dei Tecnici della Provincia ai Tavoli tecnici locali.

7.3 Modello di relazione interistituzionale per il governo del partenariato

Premesso che il Governo del partenariato ha per oggetto il raccordo, il confronto e il coordinamento fra le attività e gli interventi derivanti dai progetti co-finanziati dalla Provincia di Milano all'interno della partnership, gli organismi previsti di natura politica e tecnica, per l'attuazione del partenariato sono:

a) TAVOLO ISTITUZIONALE PROVINCIALE

con la funzione di raccordo tra il livello locale di Ambito e il livello provinciale, è costituito dall'Assessore Provinciale e Presidenti dei tavoli politici di Ambito (Sindaci e/o Assessori)

b) TAVOLO PROVINCIALE DEI REFERENTI TECNICI DI AMBITO

con la funzione di gestione complessiva del partenariato sotto il profilo tecnico e amministrativo, è costituito da tecnici designati dall'Ambito e rappresentanti del più alto livello Amministrativo e/o tecnico (es. dirigente Comune capofila) e o facenti funzioni (con delega nel caso di responsabile dell'Ufficio di Piano non coincidente col Dirigente del Comune Capofila) e dalla Direzione centrale affari sociali della Provincia di Milano

c) TAVOLI PROVINCIALI DI AREA TEMATICA E AZIONI DI SISTEMA

Con funzione di gestione tecnico-operativa sulle singole azioni progettuali oggetto di partnership per: 1) concertare su tempi, modalità e indicatori di monitoraggio, verifica e valutazione dei progetti, 2) garantire il raccordo e il coordinamento tra le iniziative provinciali e le iniziative degli Ambiti (es. Spazio Neutro, Sportelli immigrazione, Sistema informativo, Formazione, Teleassistenza, Disabili sensoriali e altri indicati congiuntamente).

Sono costituiti da 1 tecnico rappresentante per ogni Ambito territoriale, dalla Direzione centrale affari sociali e da tecnici provinciali per le specifiche aree di competenza.

Art . 8 - Impegno dei soggetti firmatari

Gli Enti firmatari concorrono all'applicazione dell'accordo di programma, definendo le priorità di intervento e garantendone la verifica, dichiarando la disponibilità a momenti di raccordo con gli ambiti distrettuali limitrofi, quali il Consiglio Interdistrettuale, in applicazione della Legge 328/2000.

Art. 9 - Risorse umane, finanziari e strumentali impiegate

Le risorse economiche del presente accordo, si riferiscono al Budget Unico come definito nella circolare 48 del 27.10.2005.

I soggetti firmatari convengono che le risorse finanziarie provenienti dal fondo per le politiche sociali – integrati dal co-finanziamento della Provincia di Milano - siano destinate all'Ente capofila, che le gestirà attraverso propri atti amministrativi nei termini stabiliti dal Piano di Zona e secondo le disposizioni provenienti dagli organi di governo e di gestione del piano.

Il mancato o ridotto finanziamento proveniente dal fondo nazionale per le politiche sociali di cui al presente accordo, o di altre leggi di settore che concorrono al finanziamento dei servizi dei comuni dell'ambito, comporterà la necessarie ridefinizione del piano finanziario previsto.

All'attuazione dell'accordo concorre la disponibilità di personale dipendente proveniente da ciascuno degli enti firmatari impegnato nelle diverse strutture di gestione, oltre al personale, appositamente dedicato, dell'Ufficio di gestione del Piano.

La sede di tutti gli organi di funzionamento e conduzione del piano nonché le risorse strumentali necessarie sono messe a disposizione dall'ente capofila.

Art. 10 – Programmazione e verifica

L'Assemblea di Distretto è responsabile del monitoraggio e della verifica degli obiettivi, dell'allocazione delle risorse per l'anno successivo, in relazione con gli obiettivi del piano e le priorità definite nel programma annuale .

A tale scopo viene convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea di Distretto apporterà inoltre eventuali integrazioni, modifiche, aggiornamenti, che si rendessero necessari nel corso della gestione operativa del Piano di Zona, comunicandole agli Enti sottoscrittori dell'Accordo

Art. 11 - Intesa con l'ASL

Il Documento sulla programmazione degli interventi e servizi sociali 2006/2008 prodotto dall'ambito territoriale di _____ ex art. 19 L. 328/00 è oggetto di intesa con l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 della Provincia di Milano che ha provveduto ad approvarlo con propria deliberazione n. 823 del 28/12/2005.

Il Piano di Zona dell'ambito territoriale di _____ è oggetto d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale n. 3 della provincia di Milano che ha provveduto ad approvarlo con propria deliberazione n.

.....

In virtù di tale intesa la ASL si impegna a realizzare quanto indicato nel precedente art. 6.

Art. 12 – Responsabilità

L'Ente capofila individua nel _____ il responsabile del procedimento per l'esecuzione dell'Accordo di Programma.

L'ASL individua il Direttore del Distretto Socio Sanitario quale responsabile del procedimento per l'esecuzione dell'Accordo di Programma, per quanto di competenza.

La Provincia di Milano individua il Direttore Centrale Affari Sociali quale responsabile del procedimento per quanto di competenza.

.

Art. 13 – Durata dell'accordo e sua conclusione

La durata dell'accordo è fissata al 31.12.2008, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Art. 14 – Ufficio di Piano

Il coordinamento operativo tra i diversi Enti e i diversi progetti è svolto dall'Ufficio di Piano. L'Ufficio di Piano definisce e verifica le modalità operative per l'attuazione dell'Accordo di Programma, redige la relazione per il Collegio di Vigilanza e tiene informati gli enti aderenti sull'andamento. Fanno parte dell'Ufficio di Piano il Responsabile dello stesso, il Responsabile del procedimento per l'attuazione dell'Accordo di Programma e i Responsabili individuati da ogni singolo Ente sottoscrittore.

Art. 15 – Collegio di Vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma è svolta da un collegio composto dai Sindaci dei Comuni di _____ e dal Direttore Generale dell'ASL, o loro delegati, ed è presieduto dal Sindaco del Comune capofila. L'Ente capofila provvede a fornire al Collegio di Vigilanza il supporto tecnico necessario.

Art. 16 – Pubblicazione

Il Comune di _____ in quanto Ente capofila, si impegna a pubblicare (anche per estratto) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente Accordo di Programma e a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli Enti sottoscrittori e gli altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa vigente.

_____, li

Letto e sottoscritto

Per il Comune - Ente Capofila il Sindaco

Per l'Asl Milano 3 – il Direttore Generale

.....

Per la Provincia di Milano – l'Assessore alle Politiche Sociali
Dr.ssa Rosaria Rotondi